

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	<b>CORTE DI GIUSTIZIA</b>	
98/C 137/01	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 marzo 1998 nei procedimenti riuniti C-199/94 P e C-200/94 P REV: Compañía Internacional de Pesca y Derivados SA (Inpesca) contro Commissione delle Comunità europee (Revocazione di una sentenza — Fatto nuovo e decisivo — Irricevibilità) .....	1
98/C 137/02	Sentenza della Corte 5 marzo 1998 nel procedimento C-160/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht di Karlsruhe): Manfred Molenaar, Barbara Fath-Molenaar contro Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg (Libera circolazione dei lavoratori — Prestazioni a copertura del rischio della mancanza di autonomia) .....	1
98/C 137/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 marzo 1998 nella causa C-194/96: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundessozialgericht): Hilmar Kulzer contro Freistaat Bayern [Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratore che non si è avvalso del diritto di libera circolazione — Impiegato pubblico in pensione — Art. 73 — Prestazioni familiari — Ente tedesco competente — Art. 77 — Normativa nazionale]	2
98/C 137/04	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 marzo 1998 nella causa C-347/96: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia di Madrid): Solred SA contro Administración General del Estado (Direttiva 69/335/CEE — Imposta sul documento che attesta un conferimento parziale del capitale) .....	2
98/C 137/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 marzo 1998 nella causa C-175/97: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese [Direttiva 93/89/CEE relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e dei diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture — Mancata trasposizione] .....	3

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
98/C 137/06	Sentenza della Corte 10 marzo 1998 nelle cause riunite C-364/95 e C-365/95 (domande di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo): T. Port GmbH & Co. contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Banane — Organizzazione comune dei mercati — Regime d'importazione — Accordo quadro sulle banane — GATT — Art. 234 del Trattato CE) .....	3
98/C 137/07	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 marzo 1998 nella causa C-187/96: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica [Inadempimento da parte di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Art. 48 del Trattato CE — Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 — Persona occupata nella pubblica amministrazione di uno Stato membro — Reciproco riconoscimento dei periodi di servizio compiuti nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro] .....	4
98/C 137/08	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 marzo 1998 nel procedimento C-270/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif di Parigi): Laboratoires Sarget SA contro Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) (Restituzione per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione di taluni prodotti chimici — Prodotti antiastenici — Classificazione doganale) .....	4
98/C 137/09	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 marzo 1998 nella causa C-314/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry): Ourdia Djabali contro Caisse d'allocations familiales de l'Essone (Accordo di cooperazione CEE-Algeria — Art. 39, n. 1 — Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale — Indennità per adulti disabili — Rinvio pregiudiziale) .....	5
98/C 137/10	Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 5 dicembre 1997 nel procedimento C-218/97 P: Consiglio dell'Unione europea contro Ana Maria Fernandes Leite Mateus (Ricorso manifestamente irricevibile) .....	5
98/C 137/11	Causa C-35/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 11 febbraio 1998, nella causa Staatssecretaris van Financiën contro B.G.M. Verkooyen .....	6
98/C 137/12	Causa C-39/98: Ricorso del 18 febbraio 1998 contro Silena SpA presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	6
98/C 137/13	Causa C-40/98: Ricorso del 18 febbraio 1998 contro TVR-Tecnologie Vetrosesina SpA presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	6
98/C 137/14	Causa C-41/98: Ricorso del 18 febbraio 1998 contro TVR-Tecnologie Vetrosesina SpA presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	7
98/C 137/15	Causa C-42/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Vienna) con ordinanza 21 gennaio 1998, nella causa Johann Seemeier e Jörg Schreiber contro Unabhängiger Verwaltungssenat del Land di Salisburgo e Jörg Schreiber contro Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, controparte: Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr .....	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
98/C 137/16	Causa C-44/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza del Bundespatentgericht del 29 gennaio 1998, nel ricorso della BASF Aktiengesellschaft, ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è il Presidente del Deutsches Patentamt	7
98/C 137/17	Causa C-46/98 P: Ricorso della European Fertilizer Manufactures Association (EFMA) avverso la sentenza pronunciata il 17 dicembre 1997 dalla Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-121/95 tra la ricorrente e il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 febbraio 1998	8
98/C 137/18	Causa C-48/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Brema, con ordinanza 2 febbraio 1998, nella causa Ditta Söhl & Söhlke contro Hauptzollamt Bremen	8
98/C 137/19	Causa C-49/98 a C-54/98: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Arbeitsgericht Wiesbaden con ordinanze 10, 13, 16 e 17 febbraio 1998, nella causa tra Finalarte Sociedade de Construção Civil, Lda. contro Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (C-49/98); Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft contro: 1) Amilcar Oliveira Rocha (C-50/98); 2) Works in The World, s.r.l. (C-51/98); 3) Ditta Tudor Stone Ltd. (C-52/98); 4) Ditta Tecnamb- Tecnologia do Ambiente, Lda. (C-53/98) e 5) Ditta Turiprata Construções Civil, Lda. (C-54/98)	9
98/C 137/20	Causa C-55/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret con ordinanza 18 febbraio 1998, nella causa ministero delle Finanze contro Bent Vestergaard	10
98/C 137/21	Causa C-57/98 P: Ricorso dell'Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) avverso la sentenza pronunciata il 18 dicembre 1997 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-178/94 fra l'Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 febbraio 1998	10
98/C 137/22	Causa C-58/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht di Heinsberg, con ordinanza 13 febbraio 1998, nel procedimento per ammenda contro Josef Corsten	11
98/C 137/23	Causa C-60/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza 12 febbraio 1998, nella causa Butterfly Music Srl contro Carosello Edizioni Musicali e Discografiche CEMED Srl e FIMI — Federazione Industria Musicale Italiana	11
98/C 137/24	Causa C-65/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza del Verwaltungsgerichtshof del 18 dicembre 1997, nella causa Safet Eyüp contro Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg	12

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
98/C 137/25	Causa C-66/98: Ricorso dell'11 marzo 1998 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	12
98/C 137/26	Cancellazione dal ruolo della causa C-261/97 .....	13
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
98/C 137/27	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 marzo 1998 nella causa T-183/95, Giuseppe Carraro contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Art. 24 dello Statuto — Obbligo di assistenza — Decisione implicita di rigetto) .....	13
98/C 137/28	Sentenza del Tribunale di primo grado 19 marzo 1998 nella causa T-74/96, Georges Tzoanos contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Decisione di destituzione — Ricorso di annullamento — Esistenza congiunta di un procedimento disciplinare e di procedimenti penali — Errori di valutazione — Diritti della difesa — Artt. 12, 13, 14, 21 e 86 dello Statuto — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento — Sviamento di potere) .....	13
98/C 137/29	Sentenza del Tribunale di primo grado 19 marzo 1998 nella causa T-83/96, Gerard van der Wal contro Commissione delle Comunità europee (Accesso all'informazione — Decisione della Commissione 94/90/CE sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione — Diniego di accesso — Portata dell'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico — Procedimenti giudiziari — Convenzione europea sui diritti dell'uomo, art. 6) .....	14
98/C 137/30	Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 febbraio 1998 nella causa T-195/96, Spyridoula Alexopoulou contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Art. 31, n. 2, dello Statuto — Conclusioni manifestamente irricevibili o del tutto infondate in diritto) .....	14
98/C 137/31	Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 1998 nella causa T-172/97, Camar Srl contro Commissione delle Comunità europee (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Domanda di licenze d'importazione supplementari — Ricorso per carenza — Ricorso per risarcimento — Non luogo a statuire — Cancellazione dal ruolo) .....	14
98/C 137/32	Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 marzo 1998 nella causa T-247/97, Maria Lonuzzo-Murgante contro Parlamento europeo (Dipendenti — Domanda di equiparazione di un figlio a carico — Termini per la proposizione del ricorso — Regolamento del Consiglio n. 1182/71 — Irricevibilità) .....	15
98/C 137/33	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 10 dicembre 1997 nella causa T-260/97 R, Camar Srl contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea (Organizzazione comune dei mercati — Banane — Domanda di provvedimenti provvisori — Domanda di rilascio di licenze d'importazione) .....	15
98/C 137/34	Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 marzo 1998 nella causa T-301/97, Pierre-Alexis Feral contro Comitato delle regioni (Dipendenti — Termine per il reclamo — Irricevibilità manifesta del ricorso) .....	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
98/C 137/35	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 2 marzo 1998 nella causa T-310/97 R, Governo delle Antille olandesi contro Consiglio dell'Unione europea (Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare — Decisione di revisione di medio periodo della decisione PTOM — Procedimento d'urgenza — Domanda di provvedimenti provvisori — Urgenza — Assenza) .....	16
98/C 137/36	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 3 marzo 1998 nella causa T-610/97 R, Hanne Norup Carlsen e altri contro il Consiglio dell'Unione europea (Decisione che nega l'accesso a taluni documenti — Parere del servizio giuridico — Protezione dell'interesse pubblico — Domanda di provvedimenti provvisori — Domanda di trasmissione di documenti ad un giudice nazionale) .....	16
98/C 137/37	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 2 marzo 1998 nella causa T-24/98 R, Antonio Pernice contro Commissione delle Comunità europee (Agente temporaneo — Sospensione — Sospensione dell'esecuzione — Non luogo a provvedere) .....	17
98/C 137/38	Causa T-26/98: Ricorso proposto il 3 febbraio 1998 dalla Hermanek & Rademacher GmbH contro la Commissione delle Comunità europee .....	17
98/C 137/39	Causa T-36/98: Ricorso della Aruba contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 2 marzo 1998 .....	17
98/C 137/40	Causa T-38/98: Ricorso dell'Associazione Nazionale Bieticoltori, del sig. Francesco Coccia e del sig. Vincenzo di Giovine contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 5 marzo 1998 .....	18
98/C 137/41	Causa T-39/98: Ricorso della Sadam Zuccherifici Divisione della Seci, Sadam Castiglione SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA, Società Fondiaria Industriale Romagnola Sfir SpA contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 5 marzo 1998 .....	19
98/C 137/42	Causa T-40/98: Ricorso del signor Giuliano Pagliarani contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 marzo 1998 .....	19
98/C 137/43	Causa T-41/98: Ricorso del governo delle Antille olandesi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 marzo 1998 .....	19
98/C 137/44	Causa T-42/98: Ricorso di Maria Paola Sabbatucci contro il Parlamento europeo, proposto il 9 marzo 1998 .....	20
98/C 137/45	Causa T-48/98: Ricorso della Acerinox SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 marzo 1998 .....	20
98/C 137/46	Causa T-49/98: Ricorso della ALZ NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 1998 .....	21
98/C 137/47	Causa T-50/98: Ricorso del signor Lars Bo Rasmussen contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 marzo 1998 .....	21

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

5 marzo 1998

nei procedimenti riuniti C-199/94 P e C-200/94 P REV:  
Compañía Internacional de Pesca y Derivados SA (Inpesca) contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

(Revocazione di una sentenza — Fatto nuovo e decisivo —  
Irricevibilità)

(98/C 137/01)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-199/94 P e C-200/94 P REV: Compañía Internacional de Pesca y Derivados SA (Inpesca) società di diritto spagnolo, con sede in Bermeo (Spagna), con l'avv. Maria Iciar Angulo Fuertes, del foro di Biscaglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, aventi ad oggetto la domanda di revocazione dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di giustizia il 26 ottobre 1995, nelle cause riunite C-199/94 P e 200/94 P, Pevasa e Inpesca/Commissione (Racc. pag. I-3709), procedimenti in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Francisco José Santaolalla Gadea e José Luis Iglesias Buhigues) e Pesquería Vasco-Montañesa SA (Pevasa), società di diritto spagnolo, con sede in Bermeo (Spagna), con l'avv. Maria Iciar Angulo Fuertes, del foro di Biscaglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 5 marzo 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La domanda di revocazione è irricevibile.

2) La Inpesca è condannata alle spese.

3) La Pevasa sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 333 del 9.12.1995.

## SENTENZA DELLA CORTE

5 marzo 1998

nel procedimento C-160/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht di Karlsruhe): Manfred Molenaar, Barbara Fath-Molenaar contro Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg <sup>(1)</sup>

(Libera circolazione dei lavoratori — Prestazioni a copertura del rischio della mancanza di autonomia)

(98/C 137/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-160/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Sozialgericht di Karlsruhe (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Manfred Molenaar, Barbara Fath-Molenaar e Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6 e 48, n. 2, del Trattato CE, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón e K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 5 marzo 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 6 e 48, n. 2, del Trattato CE non ostano a che uno Stato membro imponga a persone che lavorano sul

suo territorio, ma risiedono in un altro Stato membro, di versare contributi ad un regime di previdenza sociale che copre il rischio di mancanza di autonomia. Gli artt. 19, n. 1, 25, n. 1, e 28, n. 1, del Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, ostano invece a che il beneficio di un assegno quale l'assegno mancanza di autonomia, che costituisce una prestazione di malattia in denaro, venga subordinato alla residenza dell'assicurato sul territorio dello Stato di iscrizione.

(<sup>1</sup>) GU C 197 del 6.7.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

5 marzo 1998

nella causa C-194/96: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundessozialgericht): Hilmar Kulzer contro Freistaat Bayern (<sup>1</sup>)

[Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratore che non si è avvalso del diritto di libera circolazione — Impiegato pubblico in pensione — Art. 73 — Prestazioni familiari — Ente tedesco competente — Art. 77 — Normativa nazionale]

(98/C 137/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-194/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundessozialgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Hilmar Kulzer e Freistaat Bayern, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, n. 3, 73 e 77 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1), e, successivamente, dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione) composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 5 marzo 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, e, successivamente, dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, nel combinato disposto con il punto I, lett. C, dell'allegato I del regolamento medesimo, dev'essere interpretato, ai fini della corresponsione di assegni familiari ai sensi della normativa tedesca, nel senso che esso non riguarda una persona, cittadina della Repubblica federale di Germania, che percepisca, in base alla normativa di tale Stato, una prestazione di vecchiaia in quanto impiegato pubblico in pensione, nel caso in cui tale persona abbia svolto attività lavorativa solamente nello Stato membro di cui è cittadina e il figlio a carico si sia spostato all'interno della Comunità con l'ex coniuge della detta persona.
- 2) L'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come modificato, dev'essere interpretato nel senso che esso non riguarda la situazione di una persona che sia titolare solamente di una pensione maturata in base a un regime speciale per impiegati pubblici o personale assimilato.

(<sup>1</sup>) GU C 233 del 10.8.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 marzo 1998

nella causa C-347/96: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia di Madrid): Solred SA contro Administración General del Estado (<sup>1</sup>)

(Direttiva 69/335/CEE — Imposta sul documento che attesta un conferimento parziale del capitale)

(98/C 137/04)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-347/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Superior de Justicia di Madrid, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Solred SA e Administración General del Estado, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, n. 1, lett. a), 5, n. 1, lett. a), 7 e 10, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata con direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la

Corte (Sesta Sezione) composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici; avvocato generale: G. Tesauro, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 5 marzo 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nella versione modificata con direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla riscossione di un tributo dello 0,5% sull'atto notarile che attesta il conferimento di una parte del capitale sociale versato dopo la costituzione di una società di capitali qualora, all'atto della costituzione di tale società, sia già stata riscossa sull'intero valore nominale del capitale sociale un'imposta dell'1%.*
- 2) *L'art. 10 della direttiva 96/335, come modificata, attribuisce diritti ai singoli, che possono avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. Questi ultimi sono tenuti a disapplicare le confliggenti disposizioni nazionali.*

(<sup>1</sup>) GU C 370 del 7.12.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

5 marzo 1998

nella causa C-175/97: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (<sup>1</sup>)

*[Direttiva 93/89/CEE relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e dei diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture — Mancata trasposizione]*

(98/C 137/05)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-175/97, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Michel Nolin e signora Laura Pignataro) contro Repubblica francese (agenti: signora Karen Rispal-Bellanger e signor Gautier Mignot), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e, comunque, non avendo comunicato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279, pag. 32), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva, la

Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward e J.-P. Puissechet, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 5 marzo 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo emanato, entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 13, n. 1, primo comma, di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 199 del 28.6.1997.

#### SENTENZA DELLA CORTE

10 marzo 1998

nelle cause riunite C-364/95 e C-365/95 (domande di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo): T. Port GmbH & Co. contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (<sup>1</sup>)

*(Banane — Organizzazione comune dei mercati — Regime d'importazione — Accordo quadro sulle banane — GATT — Art. 234 del Trattato CE)*

(98/C 137/06)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nei procedimenti riuniti C-364/95 e C-365/95, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Amburgo (Germania), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra T. Port GmbH & Co. e Hauptzollamt Hamburg-Jonas, domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 234 del Trattato CE, sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 (GU L 49, pag. 13), nonché sull'effetto diretto delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet, G. Hirsch e P. Jann, giudici; avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore princi-

pale, ha pronunciato il 10 marzo 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 234, primo comma, del Trattato CE dev'essere interpretato nel senso che non si applica a fattispecie relative all'importazione di banane provenienti da un paese terzo che non è parte di una convenzione internazionale conclusa da Stati membri prima dell'entrata in vigore del Trattato.*
- 2) *Il regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1995, n. 478, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93, è invalido nella parte in cui assoggetta, all'art. 3, n. 2, solo gli operatori delle categorie A e C all'obbligo di procurarsi licenze di esportazione per l'importazione di banane originarie della Colombia, della Costa Rica o del Nicaragua.*

(<sup>1</sup>) GU C 16 del 20.1.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 marzo 1998

nella causa C-187/96: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (<sup>1</sup>)

*[Inadempimento da parte di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Art. 48 del Trattato CE — Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 — Persona occupata nella pubblica amministrazione di uno Stato membro — Reciproco riconoscimento dei periodi di servizio compiuti nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro]*

(98/C 137/07)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-187/96, Commissione delle Comunità europee (agente: signora Maria Patakia) contro Repubblica ellenica (agenti: signora Ioanna Galani-Maragkoudaki, assistita dalla signora Stamatina Vodina), avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica, escludendo, mediante disposizioni regolamentari o prassi amministrativa, che siano presi in considerazione, ai fini della concessione dell'integrazione di anzianità e dell'inquadramento in una categoria retributiva di un lavoratore occupato in un servizio pubblico ellenico, periodi di servizio svolti presso un'amministrazione pubblica di un altro Stato membro, per il solo motivo che questi periodi non sono stati compiuti in un'amministrazione pubblica nazionale, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del diritto comunitario, in particolare, in forza degli artt. 5 e 48 del Trattato CE e

dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 12 marzo 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica ellenica, escludendo, mediante disposizioni regolamentari o prassi amministrativa, che siano presi in considerazione, ai fini della concessione dell'integrazione di anzianità e dell'inquadramento in una categoria retributiva di un lavoratore occupato in un servizio pubblico ellenico, periodi di servizio svolti presso un'amministrazione pubblica di un altro Stato membro, per il solo motivo che questi periodi non sono stati compiuti in un'amministrazione pubblica nazionale, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del diritto comunitario, in particolare, in forza dell'art. 48 del Trattato CE e dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 210 del 20.7.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

12 marzo 1998

nel procedimento C-270/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif di Parigi): Laboratoires Sarget SA contro Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) (<sup>1</sup>)

*(Restituzione per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione di taluni prodotti chimici — Prodotti antiastenici — Classificazione doganale)*

(98/C 137/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-270/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Administratif di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Laboratoires Sarget SA e Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1986, n. 1010, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (GU L 94, pag. 9), come modificato dall'art. 9 del

regolamento (CEE) della Commissione 13 giugno 1988, n. 1714, che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata (GU L 152, pag. 23), nonché sull'interpretazione del capitolo 30 della nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore), giudici, avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 12 marzo 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*I prodotti la cui composizione sia costituita da ingredienti identici a quelli contenuti nel Sargenor, nel Dynamisan, nel Lysivit e nel Sarvit, e nelle stesse percentuali, non possono essere classificati nella voce 3004 della nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento del Consiglio 25 marzo 1986, n. 1010, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica, nella versione di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 13 giugno 1988, n. 1714, che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata.*

(<sup>1</sup>) GU C 294 del 5.10.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 marzo 1998

nella causa C-314/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry): Ourdia Djabali contro Caisse d'allocations familiales de l'Essone (<sup>1</sup>)

*(Accordo di cooperazione CEE-Algeria — Art. 39, n. 1 — Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale — Indennità per adulti disabili — Rinvio pregiudiziale)*

(98/C 137/09)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-314/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry (Francia), nella causa

dinanzi ad esso pendente tra Ourdia Djabali e Caisse d'allocations familiales de l'Essone, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, concluso ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, per mezzo del regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e G.F. Mancini, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere; signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 12 marzo 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Non occorre risolvere la questione pregiudiziale.*

(<sup>1</sup>) GU C 370 del 7.12.1996.

#### ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

5 dicembre 1997

nel procedimento C-218/97 P: Consiglio dell'Unione europea contro Ana Maria Fernandes Leite Mateus (<sup>1</sup>)

*(Ricorso manifestamente irricevibile)*

(98/C 137/10)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-218/97 P, Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Amadeu Lopes Sabino e Diego Canga Fano, e signora Thérèse Blanchet) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 16 aprile 1997 nella causa T-80/96, Leite Mateus/Consiglio (Racc. PI, pag. II-259), procedimento in cui l'altra parte è Ana Maria Fernandes Leite Mateus, residente in Zaventem (Belgio), con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Ariane Tornel e Françoise Parmentier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 5 dicembre 1998 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile.*

2) *Il ricorrente è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 228 del 26.7.1997.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 11 febbraio 1998, nella causa Staatssecretaris van Financiën contro B.G.M. Verkooyen**

(Causa C-35/98)

(98/C 137/11)

Con sentenza 11 febbraio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 13 febbraio 1998, nella causa Staatssecretaris van Financiën e B.G.M. Verkooyen, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il combinato disposto di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva 88/361/CEE<sup>(1)</sup> e del punto I, sub 2), dell'allegato I alla detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che una limitazione che emerge dalla normativa di uno Stato membro sull'imposta sui redditi che, nell'esentare, fino ad un certo importo, i dividendi dall'imposta sul reddito dei titolari di quote di capitale, limita però la detta esenzione ai dividendi su quote di società stabilite nel detto Stato membro sia, a partire dal 1° luglio 1990, vietata ai sensi dell'art. 6, n. 1, della menzionata direttiva.
- 2) In caso di soluzione in senso negativo della questione sub 1), se gli artt. 6 e/o 52 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che una norma limitativa quale quella menzionata nella questione sub 1), è con essi incompatibile.
- 3) Se influisca sulla soluzione delle questioni di cui sopra, la circostanza che l'applicazione di una siffatta disposizione di esenzione venga invocata da un semplice titolare di quote di capitale o invece da un lavoratore (di una società controllata) che detiene le quote di cui trattasi nel contesto di un piano di risparmio per il personale.

<sup>(1)</sup> GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 5.

**Ricorso del 18 febbraio 1998 contro Silena SpA presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-39/98)

(98/C 137/12)

Il 18 febbraio 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Sig. Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, elettivamente domiciliata presso il Sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro Silena SpA con sede a Cernusco sul Naviglio (MI), Italia.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- condannare Silena al pagamento della somma di ECU 15 000, oltre agli interessi, pari ad ECU 4,17 giornalieri dal 10.5.1995 al 31.12.1996, totalmente pari ad ECU 2 481,15, ed ECU 2,8 giornalieri dall'1.1.1997 al saldo;
- condannare Silena alle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorso, proposto in forza di una clausola compromissoria, mira al pagamento di una somma di denaro dovuta dalla convenuta a fronte della cessione di un diritto di mercato del «package» tecnologico nell'ambito dell'accordo n. 10433-94-09-TICRISPI. La Commissione ha deciso di risolvere l'accordo a causa dell'inadempimento della convenuta. Gli effetti dello scioglimento dell'accordo sono regolati dalla legge italiana.

**Ricorso del 18 febbraio 1998 contro TVR-Tecnologie Vetroresina SpA presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-40/98)

(98/C 137/13)

Il 18 febbraio 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Sig. Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, elettivamente domiciliata presso il Sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro TVR-Tecnologie Vetroresina SpA con sede in Roma, Italia.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- condannare la convenuta alla restituzione della somma di ECU 211 307 oltre agli interessi dal 21 dicembre 1991 fino al saldo, pari ad ECU giornalieri 69,47;
- condannare la convenuta al pagamento della somma di ECU 20 000 a titolo di risarcimento danni;
- porre le spese a carico della convenuta.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorso, proposto in forza di una clausola compromissoria, mira alla restituzione di somme di denaro anticipate nell'ambito del contratto 3440/1/0/18791/6-BCR-I(30) per la realizzazione di un progetto relativo allo studio di sistemi di misurazione dei manufatti di materiali compositi. La Commissione ha deciso di recedere dal contratto di

diritto italiano stipulato fra le parti a causa dell'inadempimento della convenuta.

**Ricorso del 18 febbraio 1998 contro TVR-Tecnologie Vetroresina SpA presentato dalla Commissione delle Comunità europee**  
(Causa C-41/98)  
(98/C 137/14)

Il 18 febbraio 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Sig. Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, elettivamente domiciliata presso il Sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro TVR-Tecnologie Vetroresina SpA con sede in Roma, Italia.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- condannare la convenuta alla restituzione di 77 558,80 ECU oltre agli interessi relativi dalla data del 1° febbraio 1990 al saldo, pari ad ECU 24,97 giornalieri;
- condannare la convenuta a risarcire alla Commissione 7 700 ECU o altra somma ritenuta equa a titolo di risarcimento;
- condannare la convenuta alle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorso, proposto in forza di una clausola compromissoria, mira alla restituzione di somme di denaro anticipate nell'ambito del contratto n. BREU-0114-I(A) per la progettazione di strutture in materiali compositi utilizzando la tecnica CAD-CAM, ed il raggiungimento di un prototipo completamente automatizzato per la produzione, con l'utilizzo della metodologia del «Filament Winding». La Commissione ha deciso di recedere dal contratto di diritto italiano stipulato fra le parti a causa dell'inadempimento della convenuta.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Vienna) con ordinanza 21 gennaio 1998, nella causa Johann Seemeier e Jörg Schreiber contro Unabhängiger Verwaltungssenat del Land di Salisburgo e Jörg Schreiber contro Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, controparte: Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr**  
(Causa C-42/98)  
(98/C 137/15)

Con ordinanza 21 gennaio 1998, pervenuta in cancelleria il 19 febbraio 1998, nella causa Johann Seemeier e Jörg

Schreiber contro Unabhängiger Verwaltungssenat del Land di Salisburgo e Jörg Schreiber contro Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, controparte: Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 30-36 del Trattato CEE (norme sulla libera circolazione delle merci) e le altre norme del diritto comunitario in materia vadano interpretate nel senso che vietano ad uno Stato membro di limitare il trasporto di bestiame destinato al macello al percorso fino al più vicino mattatoio idoneo situato sul territorio nazionale e a trasferimenti di bestiame da macello che, nel rispetto delle norme sul traffico per i mezzi pesanti, non superino i 130 km e la durata di 6 ore complessive, attribuendo un valore dimezzato, nel calcolo della distanza, ai chilometri effettivamente percorsi in autostrada.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza del Bundespatentgericht del 29 gennaio 1998, nel ricorso della BASF Aktiengesellschaft, ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è il Presidente del Deutsches Patentamt**

(Causa C-44/98)

(98/C 137/16)

Con ordinanza 29 gennaio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 febbraio 1998, nel ricorso della BASF Aktiengesellschaft, ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è il Presidente del Deutsches Patentamt, la 4° sezione del Bundespatentgericht (Sezione ricorsi giurisdizionali e annullamenti) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con i principi della libera circolazione delle merci (artt. 30, 36 del Trattato CE) che gli effetti di un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti con effetto per un singolo Stato membro, formulato in una lingua diversa da quella ufficiale dello stesso Stato membro, vengano meno ab initio nel caso in cui il titolare non abbia depositato presso l'ufficio dei brevetti dello Stato membro una traduzione del fascicolo del brevetto nella lingua ufficiale dello stesso Stato membro entro tre mesi dalla pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti.

**Ricorso della European Fertilizer Manufactures Association (EFMA) avverso la sentenza pronunciata il 17 dicembre 1997 dalla Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-121/95 <sup>(1)</sup> tra la ricorrente e il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 febbraio 1998**

(Causa C-46/98 P)

(98/C 137/17)

Il 23 febbraio 1998, la European Fertilizer Manufactures Association (EFMA), con gli avv.ti Dominique Voillemot e Olivier Prost, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Loesch & Wolter, 11, rue Goethe, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 17 dicembre 1997 dalla Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nella causa T-121/95 fra la European Fertilizer Manufactures Association (EFMA) e il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza pronunciata il 17 dicembre 1997 dal Tribunale di primo grado nei punti di diritto indicati nel presente ricorso;
2. rinviare se necessario la questione al Tribunale di primo grado;
3. condannare il Consiglio alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e a quelle relative al presente procedimento dinanzi alla Corte.

#### *Motivi e principali argomenti*

- Omessa indicazione dei motivi nel senso che il Tribunale di primo grado ha omesso di indicare i motivi per cui ha rifiutato di esaminare il primo ed il secondo motivo dedotti dalla EFMA nel suo ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.
- Violazione dell'art. 173 CE nel senso che il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la EFMA non aveva un interesse a che si statuisse sul primo e il secondo motivo dedotti nel suo ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.
- Inesattezza sostanziale degli accertamenti del Tribunale di primo grado e distorsione delle prove nel senso che il Tribunale di primo grado ha basato i suoi accertamenti per l'adeguamento di qualità su una cifra percentuale sulla quale vi era presumibilmente il consenso della EFMA cosa che in realtà non era.
- Inesattezza sostanziale degli accertamenti del Tribunale di primo grado e distorsione delle prove nel senso che

il Tribunale di primo grado ha affermato che le analisi tecniche e chimiche, presentate dalla EFMA per dimostrare l'assenza di differenza tra urea russa e urea CE, riguardavano urea originaria dalla ex Russia mentre l'urea russa utilizzata ai fini di queste analisi era in effetti presa dal mercato CE.

- Inesatta caratterizzazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale di primo grado nel senso che, sulla base delle informazioni/prove a disposizione della EFMA durante il procedimento amministrativo, il Tribunale di primo grado non poteva ragionevolmente affermare che il diritto della EFMA ad un'audizione leale non era stato violato.
- Violazione dell'art. 173 CE nel senso che il Tribunale di primo grado ha omesso di concedere la tutela giudiziaria alla EFMA col suo rifiuto di tener conto della relazione Z/Yen.

<sup>(1)</sup> GU C 189 del 22.7.1995, pag. 18.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Brema, con ordinanza 2 febbraio 1998, nella causa Ditta Söhl & Söhlke contro Hauptzollamt Bremen**

(Causa C-48/98)

(98/C 137/18)

Con ordinanza 2 febbraio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 febbraio 1998, nella causa Ditta Söhl & Söhlke contro Hauptzollamt Bremen, il Finanzgericht di Brema ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 859 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: «reg. appl.») contenga una disciplina compiuta e validamente istituita delle inadempienze di cui all'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), che non abbiano prodotto «alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato».
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
  - a) Se sia o meno consentito al giudice conoscere liberamente dei requisiti relativi alla concessione di una proroga dei termini ex art. 859, n. 1, del reg. appl., tempestivamente richiesta dall'interessato,

quando tale richiesta di proroga dei termini sia stata già respinta dalle autorità doganali con decisione divenuta definitiva.

- b) Se la richiesta di proroga dei termini — invece di fare riferimento alle singole merci da presentare in dogana — possa essere proposta in modo onnicomprensivo con riguardo a tutte le merci da presentare in dogana in un determinato arco di tempo (nella specie, di vari mesi), adducendo a relativa giustificazione la sussistenza, in tale periodo, di specifici problemi aziendali (ad esempio: assenza del personale per ferie o per improvvisa malattia, periodo di avvio al lavoro di personale neoassunto, problemi connessi con l'applicazione di un sistema di elaborazione dei dati sviluppato ai fini del disbrigo delle pratiche di sdoganamento, sovraccarico di lavoro connesso con l'effettuazione, nel caso del perfezionamento passivo, di trascrizioni in realtà spettanti all'amministrazione doganale), senza che sussista manifesta negligenza ai sensi dell'art. 859 del reg. appl.

- 3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se si debba ritenere che le inadempienze, verificatesi in molteplici casi, e consistenti nel mancato tempestivo adempimento all'obbligo di dare alle merci presentate una destinazione doganale, non abbiano prodotto «alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato», quando la destinazione doganale sia stata data alle merci successivamente alla scadenza del termine all'uopo previsto, senza che sussistessero i requisiti per una proroga dei termini ai sensi dell'art. 49, n. 2, del codice doganale.

- 4) In caso di soluzione negativa della questione sub 2) o sub 3):

Se l'art. 900, n. 1, lett. o), del reg. appl., introdotto dall'art. 1, n. 29, del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254 (GU L 346, pag. 1), sia applicabile, oltre che nell'ambito della concessione del regime comunitario o del regime tariffario preferenziale, anche alla concessione di altre agevolazioni tariffarie.

- 5) In caso di soluzione negativa della questione sub 4):

Se, a fronte di una domanda di rimborso, l'amministrazione doganale ed il giudice siano obbligati ad esaminare d'ufficio tutte le circostanze che possano legittimare il rimborso, anche quando il richiedente abbia espressamente fondato la propria domanda di rimborso su di un'unica fattispecie legale, con la conseguenza che, nella specie, occorrerebbe anche esaminare se sussistano i requisiti di cui all'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, nel combinato disposto con l'art. 905, n. 1, primo comma, del reg. appl., con riferimento a dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica in cui sono stati presentati certificati di circolazione delle merci EUR.1, ovvero certificati di origine modulo A, poichè in tal caso va presa in considerazione un'esenzione totale o parziale dai dazi doganali all'importazione per le merci

reimportate dopo il perfezionamento passivo (applicazione di dazi sul valore differenziale) o per merci in rientro a seguito di riparazioni.

- 6) Se, in presenza delle circostanze che legittimano il rimborso di cui all'art. 900, n. 1, lett. o), del reg. appl. si debba ritenere di norma che l'interessato non abbia agito con intento fraudolento o con manifesta negligenza.
- 7) In caso di soluzione negativa della questione sub 6) e/o di soluzione negativa della questione sub 4):

Se la nozione di «manifesta negligenza» di cui all'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale debba essere definita secondo criteri oggettivi o (anche) criteri soggettivi e se coincida con la nozione di «manifesta negligenza» di cui all'art. 859, secondo trattino, del reg. appl. e di cui all'art. 212 bis, del codice doganale, e se una «manifesta negligenza» ai sensi dell'art. 239 del codice doganale possa essere esclusa quando l'obbligazione doganale all'importazione, ai termini del precedente art. 204, n. 1, lett. a), sia sorta in quanto, in un periodo di vari mesi e per motivi esemplificativamente indicati nella questione sub 2), non siano stati rispettati i termini di cui all'art. 49, n. 1, del codice doganale, senza che sussistessero circostanze tali da legittimare una proroga dei termini, con conseguente sussistenza anche di manifesta negligenza ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del reg. appl.

**Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Arbeitsgericht Wiesbaden con ordinanze 10, 13, 16 e 17 febbraio 1998, nella causa tra Finalarte Sociedade de Construcao Civil, Lda. contro Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (C-49/98); Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft contro: 1) Amilcar Oliveira Rocha (C-50/98); 2) Works in The World, s.r.l. (C-51/98); 3) Ditta Tudor Stone Ltd. (C-52/98); 4) Ditta Tecnam- Tecnologia do Ambiente, Lda. (C-53/98) e 5) Ditta Turiprata Construcoes Civil, Lda. (C-54/98)**

(Causa C-49/98 a C-54/98)

(98/C 137/19)

Con ordinanze 10, 13, 16 e 17 febbraio 1998, pervenute in cancelleria il 24 febbraio 1998, nelle cause tra Finalarte Sociedade de Construcao Civil, Lda. contro Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (C-49/98); Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft contro: 1) Amilcar Oliveira Rocha (C-50/98); 2) Works in The World, s.r.l. (C-51/98); 3) Ditta Tudor Stone Ltd. (C-52/98); 4) Ditta Tecnam-Tecnologia do Ambiente, Lda. (C-53/98) e 5) Ditta Turiprata Construcoes Civil, Lda. (C-54/98), lo Arbeitsgericht Wiesbaden, I, V, VII e VIII Sezione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 48, 59 e 60 del Trattato CE vadano interpretati nel senso che vengono in conflitto con una

norma nazionale — paragrafo 1, terzo comma, primo capoverso dell'AEntG (legge sul lavoro distaccato) — che estende la validità delle norme giuridiche sui contratti collettivi dichiarati generalmente vincolanti in materia di versamento di contributi e di riconoscimento di prestazioni connesse alle ferie spettanti ai lavoratori corrisposte da enti comuni alle parti contraenti, e quindi anche delle norme di detti contratti collettivi in materia di procedimento da seguire, ad un datore di lavoro avente sede all'estero, e ai suoi dipendenti distaccati in località ubicate nella sfera di applicazione territoriale di detti contratti collettivi.

2) Se gli artt. 48, 59 e 60 del Trattato CE vadano interpretati nel senso che entrano in conflitto con le norme di cui al paragrafo 1, primo comma, secondo capoverso e terzo comma, primo capoverso dell'AEntG, che comportano l'applicazione di norme per i contratti collettivi dichiarati generalmente vincolanti, le quali:

a) prevedono ferie di durata superiore al minimo contemplato dalla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 23.11.1993, 93/104/CE <sup>(1)</sup>, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro,

e/o

b) consentono ai datori di lavoro con sede in Germania di chiedere agli enti comuni alle parti contraenti il rimborso delle somme versate per emolumenti durante il periodo di ferie e degli assegni per ferie, mentre non contemplano una facoltà analoga per i datori di lavoro con sede all'estero, attribuendo invece al lavoratore distaccato una pretesa da far valere direttamente nei confronti degli enti comuni alle parti contraenti,

e/o

c) nell'ambito del procedimento da seguire nei confronti delle casse previdenziali ai sensi di detti contratti collettivi, impongano al datore di lavoro con sede all'estero obblighi di informazione, nei confronti degli enti comuni alle parti contraenti, più estesi di quelli prescritti ai datori di lavoro con sede in Germania.

3) Se gli artt. 48, 59 e 60 del Trattato CE vadano interpretati nel senso che entrano in conflitto con la disciplina di cui al paragrafo 1, quarto comma, dell'AEntG, in base al quale per l'assoggettamento alla sfera di applicazione aziendale di un contratto collettivo dichiarato generalmente vincolante, che — in virtù del paragrafo 1, terzo comma, primo capoverso dell'AEntG — vale anche per i datori di lavoro con sede all'estero e per i loro dipendenti distaccati nei territori nei quali si applica detto contratto collettivo, si considerano impresa tutti — e soltanto — i dipendenti distaccati in Germania, sebbene per i datori di lavoro con sede in Germania si applichi una nozione di impresa differenziata, che in determinati casi sfocia in una diversa ripartizione delle imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi generalmente vincolanti.

4) Se l'art. 3, primo comma, lett. b) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 16.12.1996, 96/

71/CE <sup>(2)</sup>, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi vada interpretato nel senso che, tenuto conto della corretta interpretazione degli artt. 48, 59 e 60 CE, in ogni caso né dispone né ammette le discipline sulle quali vertono le questioni pregiudiziali 1-3.

<sup>(1)</sup> GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret con ordinanza 18 febbraio 1998, nella causa ministero delle Finanze contro Bent Vestergaard**  
(Causa C-55/98)  
(98/C 137/20)

Con ordinanza 18 febbraio 1998, pervenuta in cancelleria il 24 febbraio 1998, nella causa ministero delle Finanze contro Bent Vestergaard lo Højesteret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se sia conforme agli artt. 6 e 59 del Trattato CE la giurisprudenza danese (v. sentenza 19 ottobre 1994 dello Højesteret, pubblicata nella Ugeskrift for Retsvæsen 1994, pag. 970) che ha decretato la presunzione secondo cui, qualora un corso venga tenuto in una località turistica all'estero, senza che la scelta di tale località sia giustificata da motivi tecnico-professionali, il detto corso risulta caratterizzato da un elemento turistico di tale rilevanza che le spese per esso sostenute non possono essere considerate oneri di gestione deducibili.

2) In caso di soluzione negativa, se il regime tributario nazionale sia giustificato con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare alle cause C-204/90 <sup>(1)</sup>, Bachmann, e C-250/95 <sup>(2)</sup>, Futura Participations SA.

<sup>(1)</sup> Sentenza 28 gennaio 1992, Racc. pag. I-249.

<sup>(2)</sup> Sentenza 15 maggio 1997, Racc. pag. I-2492.

**Ricorso dell'Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) avverso la sentenza pronunciata il 18 dicembre 1997 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-178/94 fra l'Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 febbraio 1998**

(Causa C-57/98 P)

(98/C 137/21)

Il 26 febbraio 1998, l'Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM), rappresentata dagli avv.ti D. Juan Eugenio Blanco Rodríguez e D. Bernardo Vicente Hernández Batañer, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. André Serebriacoff, studio Loesch &

Wolter, 11, rue Goethe, ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza pronunciata il 18 dicembre 1997 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-178/94 fra l'Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado <sup>(1)</sup>;
2. accogliere del tutto le domande proposte in primo grado.

*Motivi e principali argomenti*

- Incompetenza del Tribunale di primo grado, per eccesso di esercizio della giurisdizione: la sentenza impugnata effettua varie considerazioni rispetto al diritto spagnolo che, secondo la ricorrente, non sono conformi al diritto, né sono provate dai documenti processuali, né spetta al Tribunale di primo grado nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale effettuare detti ragionamenti giuridici.
- Esistenza di irregolarità nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado che ledono gli interessi della ricorrente (difetto di motivazione).
- Esistenza di una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado, consistente in un'errata interpretazione dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE: non vi è alcuna «mancanza d'interesse all'azione» da parte dell'ATM, poiché la qualificazione dell'intervento finanziario del Regno di Spagna a favore della Compañía Telefónica de España, S.A. (qui di seguito: la «TESA»), quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, e un eventuale ordine di rimborso, è indubbiamente a favore dell'ATM — quale ente che agisce come rappresentante processuale dei suoi soci — poiché gli oneri sociali ridotti dovranno essere rimborsati secondo quanto prescritto dal diritto spagnolo, vale a dire, dapprima ad opera della TESA a favore dell'amministrazione pubblica spagnola, per poi essere trasferiti da quest'ultima all'Institución Telefónica de Previsión, e in definitiva tornare a beneficio dei soci ATM che hanno agito in processo rappresentati da quest'ultima.
- Esistenza di una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado, consistente nell'esistenza di un vizio di un'errata interpretazione e incongruenza nel dispositivo rispetto al petitum della ricorrente circa la possibile violazione dell'art. 92 del Trattato CE: per stabilire se essi «incidano» o meno si sarebbe dovuta dichiarare l'esistenza o meno degli aiuti, in violazione dell'art. 92 del Trattato CE, previamente alla determinazione di un difetto di legittimazione attiva della ricorrente, il che secondo quest'ultima costituisce un'incongruenza della sentenza impugnata.

<sup>(1)</sup> GU C 55 del 20.2.1998, pag. 25.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht di Heinsberg, con ordinanza 13 febbraio 1998, nel procedimento per ammenda contro Josef Corsten**

(Causa C-58/98)

(98/C 137/22)

Con ordinanza 13 febbraio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 1998, nel procedimento per infrazione amministrativa promosso a carico di Josef Corsten, l'Amtsgerichts di Heinsberg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con il diritto comunitario sulla libera prestazione di servizi il fatto che un'impresa olandese, che nei Paesi Bassi possiede tutti i requisiti per esercitare un'attività commerciale, debba soddisfare ulteriori condizioni — sia pure solo formali — (nella fattispecie: iscrizione all'albo degli artigiani) per esercitare tale attività in Germania.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza 12 febbraio 1998, nella causa Butterfly Music Srl contro Carosello Edizioni Musicali e Discografiche CEMED Srl e FIMI — Federazione Industria Musicale Italiana**

(Causa C-60/98)

(98/C 137/23)

Con ordinanza 12 febbraio 1998, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 2 marzo 1998, nella causa Butterfly Music Srl contro Carosello Edizioni Musicali e Discografiche CEMED Srl e FIMI — Federazione Industria Musicale Italiana, il Tribunale ordinario di Milano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'interpretazione dell'art. 10 della Direttiva 93/98 del 29 ottobre 1993 <sup>(1)</sup>, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in particolare nella parte in cui prevede l'adozione delle «misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dai terzi» sia compatibile con la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 4° della legge 6 febbraio 1996 n. 52, come successivamente modificata dalla L. 23 dicembre 1996 n. 650.

<sup>(1)</sup> GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza del Verwaltungsgerichtshof del 18 dicembre 1997, nella causa Safet Eyüp contro Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg**

(Causa C-65/98)

(98/C 137/24)

Con ordinanza 18 dicembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 marzo 1998, nella causa Safet Eyüp contro Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il concetto di «familiare», ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia del 15 settembre 1990, n. 1/80, sullo sviluppo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia debba essere interpretato nel senso che anche il convivente (more uxorio, senza formale vincolo matrimoniale) di un lavoratore turco può soddisfare le condizioni di fatto poste da tale disposizione.

2. Qualora il convivente non debba essere considerato un familiare:

Se l'art. 7, primo comma, secondo trattino della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che, perché siano soddisfatte le condizioni previste dalla stessa disposizione, il vincolo matrimoniale formale tra il lavoratore turco e il coniuge deve essere proseguito ininterrottamente per cinque anni, oppure se sia ammissibile che gli anni in cui è sussistito il vincolo matrimoniale formale con lo stesso coniuge abbiano potuto essere interrotti da un periodo di diversi anni di convivenza more uxorio.

3. Se l'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, debba interpretarsi nel senso che lo scioglimento formale del vincolo matrimoniale (ad esempio per divorzio) con un lavoratore turco causi l'estinzione dei periodi compiuti fino a quel momento, come presupposto temporale, in qualità di «familiare».

4. Se il diritto comunitario imponga l'obbligo di garantire una tutela giuridica provvisoria, sotto forma di provvedimenti d'urgenza positivi (a carattere costitutivo), per il singolo caso, ai diritti derivanti dagli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80 in uno Stato membro (con effetto immediato) per la cerchia di persone menzionata negli stessi articoli.

5. In caso di soluzione affermativa della questione 4:

Se provvedimenti d'urgenza positivi a carattere costitutivo basati sul diritto comunitario debbano intendersi nel senso che, nel caso di specie (una parte richiedente che invoca i diritti discendenti dagli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80) viene dichiarata in via provvisoria, fino al riconoscimento della tutela giuridica definitiva, la sussistenza della invocata libertà di circolazione basata sull'associazione, per la durata del procedimento dinanzi all'autorità amministrativa competente,

dinanzi al giudice che controlla la decisione di tale autorità, oppure per la durata del procedimento di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, perché necessaria a prevenire un danno grave e irreparabile e se tale danno debba ritenersi consistere nel fatto che un accertamento vincolante circa l'esistenza dei presupposti di fatto della libertà di circolazione basata sull'accordo di associazione nel caso di specie non avviene immediatamente, bensì in un momento successivo.

**Ricorso dell'11 marzo 1998 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-66/98)

(98/C 137/25)

L'11 marzo 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Paolo Stancanelli, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

— alla direttiva 93/18/CEE <sup>(1)</sup> della Commissione del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

— alla direttiva 94/60/CE <sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi,

è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del trattato CE;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

*Motivi e principali argomenti*

L'articolo 189 del trattato CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda

il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 1° luglio 1994 in relazione alla direttiva 93/18/CEE ed il 20 dicembre 1994 in relazione alla direttiva 94/60/CE senza che la Repubblica italiana abbia adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi.

(<sup>1</sup>) GU L 104 del 29.4.1993, pag. 46.

(<sup>2</sup>) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

#### Cancellazione dal ruolo della causa C-261/97 (<sup>1</sup>)

(98/C 137/26)

Con ordinanza 11 febbraio 1998, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-261/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Douai): Karl Heinz Baumann contro U.R.S.S.A.F., Lille.

(<sup>1</sup>) GU C 271 del 6.9.1997.

### TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 1998

nella causa T-183/95, Giuseppe Carraro contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(*Dipendenti — Art. 24 dello Statuto — Obbligo di assistenza — Decisione implicita di rigetto*)

(98/C 137/27)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-183/95, Giuseppe Carraro, dipendente della Commissione delle Comunità europee, in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, residente ad Ispra (Varese), con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Gianluigi Valsesia), avente ad oggetto un ricorso diretto, in primo luogo, all'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della domanda di assistenza presentata dal ricorrente il 28 luglio 1994 e, in secondo luogo, al risarcimento del danno, il Tribunale (Terza Sezione), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët e A. Potocki, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 marzo 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione implicita della Commissione di rigetto della domanda di assistenza proposta dal ricorrente il 28 luglio 1994 è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata a versare la somma simbolica di un ECU al ricorrente a titolo di risarcimento del danno morale.*
- 3) *Per il resto il ricorso è respinto.*

4) *La Commissione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 333 del 9.12.1995.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 marzo 1998

nella causa T-74/96, Georges Tzoanos contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(*Dipendenti — Decisione di destituzione — Ricorso di annullamento — Esistenza congiunta di un procedimento disciplinare e di procedimenti penali — Errori di valutazione — Diritti della difesa — Artt. 12, 13, 14, 21 e 86 dello Statuto — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento — Sviamento di potere*)

(98/C 137/28)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-74/96, Georges Tzoanos, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia, Denis Waelbroeck e Olivier Speltidoorn), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 22 giugno 1995 con la quale il ricorrente è stato destituito senza perdita dei diritti a pensione di anzianità nonché della decisione 19 febbraio 1996 recante espresso rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 21 settembre 1995 contro la decisione 22 giugno 1995, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori K. Lenaerts e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 19 marzo 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 233 del 10.8.1996.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 marzo 1998

nella causa T-83/96, Gerard van der Wal contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(Accesso all'informazione — Decisione della Commissione 94/90/CE sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione — Diniego di accesso — Portata dell'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico — Procedimenti giudiziari — Convenzione europea sui diritti dell'uomo, art. 6)*

(98/C 137/29)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Nella causa T-83/96, Gerard van der Wal, residente in Kraainem (Belgio), inizialmente con gli avv.ti Caroline P. Bleeker e Laura Y.J.M. Parret, rispettivamente dei fori dell'Aia e di Bruxelles, rispettivamente, in seguito con l'avv. Laura Y.J.M. Parret, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Aloyse May, 31, Grand-Rue, sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi (agenti: signori M.A. Fierstra e J.S. van den Oosterkamp), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Wouter Wils e Ulrich Wölker), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 marzo 1996 con cui è stato negato al ricorrente l'accesso a lettere inviate dalla DG IV ad alcuni giudici nazionali nel contesto della comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici; cancelliere: signor H. Jung, ha pronunciato, il 19 marzo 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il ricorrente è condannato alle spese sostenute dalla convenuta.*

3) *Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 233 del 10.8.1996.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 febbraio 1998

nella causa T-195/96, Spyridoula Alexopoulou contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(Dipendenti — Art. 31, n. 2, dello Statuto — Conclusioni manifestamente irricevibili o del tutto infondate in diritto)*

(98/C 137/30)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-195/96, Spyridoula Alexopoulou, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Constantin Nikis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia e Julian Currall), avente ad oggetto, da una parte, un ricorso diretto all'annullamento, in primo luogo, della decisione dell'APN 8 gennaio 1996 con cui la ricorrente viene inquadrata nel grado A 7, quinto scatto, e si rifiuta implicitamente di nominare la ricorrente al grado A 6, in secondo luogo, della decisione 28 agosto 1996 recante rigetto di un reclamo diretto avverso tale decisione e, dall'altra, una domanda di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori: A. Saggio, presidente, B. Vesterdorf e J. Pirrung, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 13 febbraio 1998 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 54 del 22.2.1997.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 gennaio 1998

nella causa T-172/97, Camar Srl contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Domanda di licenze d'importazione supplementari — Ricorso per carenza — Ricorso per risarcimento — Non luogo a statuire — Cancellazione dal ruolo)*

(98/C 137/31)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa T-172/97, Camar Srl, con sede in Firenze, con l'avv. Wilma Viscardini Donà, assistita dagli avv.ti Mariano Paolin e Simonetta Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori

Hubert van Vliet, Paolo Ziotti e Alberto Dal Ferro), avente ad oggetto, da un lato, una domanda mirante a far accertare la carenza della Commissione, in quanto avrebbe omesso di pronunciarsi su una domanda della ricorrente mirante ad ottenere licenze d'importazione di banane dai paesi terzi o ACP non tradizionali per il 1997 e gli anni successivi in base ai quantitativi venduti alla ricorrente nel 1988, nel 1989 e nel 1990, e, dall'altro, una domanda mirante a far condannare la Commissione al risarcimento del danno assertivamente arrecato con detta carenza, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori K. Lenaerts e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 28 gennaio 1998 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è luogo a statuire sul ricorso per carenza.*
- 2) *La causa T-172/97 è cancellata dal ruolo del Tribunale.*
- 3) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative alla domanda di provvedimenti urgenti.*
- 4) *L'interveniente nel procedimento sommario sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 271 del 6.9.1997.

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**  
13 marzo 1998

nella causa T-247/97, Maria Lonuzzo-Murgante contro Parlamento europeo (<sup>1</sup>)

*(Dipendenti — Domanda di equiparazione di un figlio a carico — Termini per la proposizione del ricorso — Regolamento del Consiglio n. 1182/71 — Irricevibilità)*

(98/C 137/32)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-247/97, Maria Lonuzzo-Murgante, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, rappresentata dagli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demasseure e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Parlamento europeo (agenti: signori Manfred Peter e Yannis Pantalís), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 6 febbraio 1997 con cui il Parlamento rigetta l'istanza della ricorrente di equiparare sua figlia ad un figlio a carico e, per quanto necessario, un ricorso diretto all'annullamento della decisione implicita di rigetto 6 settembre 1997 del reclamo della ricorrente avverso la suddetta decisione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori K. Lenaerts e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 13 marzo 1998 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 331 dell'1.11.1997.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
DI PRIMO GRADO**

10 dicembre 1997

nella causa T-260/97 R, Camar Srl contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea

*(Organizzazione comune dei mercati — Banane — Domanda di provvedimenti provvisori — Domanda di rilascio di licenze d'importazione)*

(98/C 137/33)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa T-260/97 R, CAMAR, con sede in Firenze (Italia), rappresentata dall'avv. Wilma Viscardini Donà, assistita dagli avv.ti Mariano Paolin e Simonetta Donà, del foro di Padova con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Ernst Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Hubert Van Vliet e Alberto Dal Ferro) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Jan-Peter Hix e Antonio Tanca), sostenuti da Repubblica francese (agente: signor Frédéric Pascal), avente ad oggetto una domanda, presentata ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, volta ad ottenere che il presidente del Tribunale a) sospenda la decisione della Commissione 17 luglio 1997, con cui rigetta la domanda presentata dalla Camar per l'adozione di provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1) e, inoltre, b) ordini alla Commissione di calcolare le licenze di categoria B, spettanti alla Camar per il 1998, sulla base del quantitativo di riferimento maturato nel triennio 1988-1990, e, in via subordinata, di calcolare le stesse licenze sulla base del quantitativo di riferimento maturato nel triennio 1989-1991, ovvero applicando i criteri indicati dal Parlamento europeo nel suo emendamento n. 8 alla proposta della Commissione, presentata l'8 marzo 1996, di modifica del regolamento citato n. 404/93 e, in via ulteriormente subordinata, di corrispondere alla Camar un aiuto finanziario pari al valore di mercato delle licenze di categoria B da calcolarsi secondo uno dei criteri sopra esposti, il presidente del Tribunale ha emesso, il 10 dicembre 1997, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

20 marzo 1998

nella causa T-301/97, Pierre-Alexis Feral contro Comitato delle regioni <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Termine per il reclamo — Irricevibilità manifesta del ricorso)*

(98/C 137/34)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-301/97, Pierre-Alexis Feral, dipendente del Comitato delle regioni, residente in Bruxelles, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Comitato delle regioni (agenti: signori Jordi Carcia-Petit e Denis Waelbroeck) avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione del Comitato delle regioni 2 settembre 1997 che ha negato al ricorrente il beneficio dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 10, n. 2, primo comma, lett. b), dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori K. Lenaerts e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 20 marzo 1998 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 24.1.1998.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

2 marzo 1998

nella causa T-310/97 R, Governo delle Antille olandesi contro Consiglio dell'Unione europea

*(Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare — Decisione di revisione di medio periodo della decisione PTOM — Procedimento d'urgenza — Domanda di provvedimenti provvisori — Urgenza — Assenza)*

(98/C 137/35)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Nella causa T-310/97 R, Governo delle Antille olandesi, rappresentato dagli avv.ti Pierre Vincent François Bos e Marco Marinus Slotboom, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Jürgen Huber e Guus Houttuin), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Thomas van Rijn e Xavier Lewis) e da

Repubblica italiana (agenti: professor Umberto Leanza e signora Francesca Quadri), avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori mirante a che il presidente del Tribunale ordinasse, in presenza di determinate condizioni, la sospensione dell'esecuzione parziale della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (GU L 329, pag. 50), il presidente del Tribunale ha emesso, il 2 marzo 1998, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

3 marzo 1998

nella causa T-610/97 R, Hanne Norup Carlsen e altri contro il Consiglio dell'Unione europea

*(Decisione che nega l'accesso a taluni documenti — Parere del servizio giuridico — Protezione dell'interesse pubblico — Domanda di provvedimenti provvisori — Domanda di trasmissione di documenti ad un giudice nazionale)*

(98/C 137/36)

*(Lingua processuale: il danese)*

Nel procedimento T-610/97 R, Hanne Norup Carlsen, residente a Kokkedal (Danimarca), Ingeborg Fangel, residente a Copenaghen, Nicolas Fischer, residente a Copenaghen, Jørgen Erik Hansen, residente a Frederiksberg (Danimarca), Marianne Henriksen, residente a Karrebæksminde (Danimarca), Ole Donbæk Jensen, residente a Copenaghen, Yvonne Petersen, residente a Copenaghen, Iver Reedtz-Thott, residente a Copenaghen, Lars Ringholm, residente a Ringsted (Danimarca), Arne Würgler, residente a Hellerup (Danimarca), con l'avv. Karen Dyekjær-Hansen e, all'udienza, con l'avv. Katja Høegh, del foro di Copenaghen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, contro Consiglio dell'Unione europea, (agenti: Jean-Claude Piris, Bjarne Hoff-Nielsen e Martin Bauer), avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori diretta, da un lato, a veder ingiungere al Consiglio di comunicare allo Højesteret e alle parti di una causa pendente dinanzi a tale giudice i documenti DOK.R/2026/77 (ENV.118) (AGRI 563) e DOK.R/1867/77 (JUR.95) (ENV.106) e, dall'altro, a che sia fatto obbligo allo Højesteret e alle parti in causa di non rivelare, durante una pubblica udienza, il contenuto dei documenti comunicati, il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
DI PRIMO GRADO**

2 marzo 1998

**nella causa T-24/98 R, Antonio Pernice contro Commissione delle Comunità europee**

*(Agente temporaneo — Sospensione — Sospensione dell'esecuzione — Non luogo a provvedere)*

(98/C 137/37)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nel procedimento T-24/98 R, Antonio Pernice, agente temporaneo in servizio alla Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Ariane Tornel e Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia e Julian Currall), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 12 novembre 1997, diretta a tener fermo il provvedimento di sospensione inflitto al ricorrente ai sensi dell'art. 88 dello Statuto del personale e dell'art. 49, n. 1, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti, il presidente del Tribunale ha emesso il 2 marzo 1988 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di sospensione.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso proposto il 3 febbraio 1998 dalla Hermanek & Rademacher GmbH contro la Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-26/98)

(98/C 137/38)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 3 febbraio 1998 la Hermanek & Rademacher GmbH, con sede in Colonia (Repubblica federale di Germania), con l'avv. prof. Hubert Weber, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Colonia, Zülpicher Platz 14, ai sensi dell'art. 47, n. 1, dello Statuto (CE) della Corte, ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta 25 novembre 1997 — K (97) 3620,
- accertare l'esistenza di un caso di palese ingiustizia nei confronti della ricorrente ai sensi dell'art. 30 del Regolamento CEE n. 404/93.

*Motivi e principali argomenti*

Nel 1991 la ricorrente ha effettuato investimenti in un'azienda per la maturazione di banane. Secondo la ricorrente non vi era allora alcun elemento tale da far ritenere che il mercato delle banane potesse essere influenzato da interventi o da altri provvedimenti normativi della Commissione. Al momento della presentazione della proposta per l'organizzazione comune del mercato delle banane tutti gli investimenti della ricorrente si erano già conclusi. Gli anni di riferimento presi in considerazione avrebbero svantaggiato in modo ingiusto la ricorrente, alla quale per questo motivo sarebbero derivate pesanti perdite. Inoltre, con l'organizzazione di mercato sono stati effettuati interventi inammissibili nella pianificazione e nell'esercizio dell'attività commerciale della ricorrente, poiché le è stato imposto, al contrario degli altri commercianti, un sacrificio di particolare entità. Un'altra simultanea conseguenza di quanto sopra consiste nel fatto che viene negata alla ricorrente nonché ai suoi soci e ai suoi amministratori il diritto alla libera scelta dell'attività professionale, senza che siano chiari i motivi che giustificano tale differente trattamento.

**Ricorso della Aruba contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 2 marzo 1998**

(Causa T-36/98)

(98/C 137/39)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 2 marzo 1998 la Aruba, con gli avv.ti P.V.F. Bos e M. Slotboom, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolter, 11, rue Goethe, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare, in conformità degli artt. 173 e 174 del Trattato CE, la decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE (GU 1997, L 329, pag. 50);
- o, in subordine,
- annullare, conformemente agli artt. 173 e 174 del Trattato CE, l'art. 1, paragrafi 31, 32, 53 (per quanto

attiene all'art. 232, n. 1, primo e secondo trattino), 54 e 55 della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE,

— condannare il Consiglio alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e gli argomenti principali sono gli stessi invocati nella causa T-310/97, *Nederlandse Antillen/Consiglio dell'Unione europea* <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

**Ricorso dell'Associazione Nazionale Bieticoltori, del sig. Francesco Coccia e del sig. Vincenzo di Giovine contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 5 marzo 1998**

(Causa T-38/98)

(98/C 137/40)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 5 marzo 1998, l'Associazione Nazionale Bieticoltori, il sig. Francesco Coccia e il sig. Vincenzo di Giovine, con gli avvocati Luigi Filippo Paolucci e Gian Piero Galletti, del foro di Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Arsène Kronshagen, 22, rue Marie Adélaïde, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2613/97 del 15 dicembre 1997;

— condannare la parte soccombente alle spese di difesa.

#### *Motivi e principali argomenti*

I ricorrenti, l'associazione che tutela gli interessi dei produttori bieticoli di tutta Italia, nonché produttori bieticoli direttamente operanti nella regione Sud, nel senso dei criteri di diversificazione regionale di cui all'art. 46 del regolamento n. 1785/81, nella versione modificata del regolamento n. 1101/95 <sup>(1)</sup>, impugnano l'art. 2 del regolamento n. 2613/97 <sup>(2)</sup>, nella misura in cui lo stesso prevede, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002, la soppressione di qualsiasi aiuto d'adattamento al comparto bieticolo saccarifero.

Secondo i ricorrenti la disposizione impugnata colpisce prevalentemente le aree bieticole della regione italiana sud, avendo a questo riguardo natura di decisione particolare, piuttosto che di norma regolamentare vera e propria. Sotto questo profilo, la sostanza della disposizione in questione sarebbe quella di una decisione anticipata sugli aiuti, residui, a decorrere dal 2000 in avanti alla regione sud, unica area per la quale non veniva disposto l'azzeramento degli

aiuti entro il termine di vigenza del regolamento n. 1101/95.

In sostegno delle loro pretese, i ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:

— Difetto di motivazione. Si ritiene su questo punto che poiché il quattordicesimo considerando del regolamento n. 1101/95 indica chiaramente le ragioni di fondo per le quali è stato conservato un significativo livello di aiuti di adattamento alla bieticoltura della regione sud fino al 2000/2001, non si vede come sia possibile presumere fin d'ora che tali ragioni non siano più sussistenti dopo il 2001. Anzi, sarebbe chiaro che almeno le condizioni climatiche e pedologiche d'area, espressamente analizzate nel considerando sopra ricordato, sono destinate a permanere.

— Inosservanza di forme sostanziali, nella misura in cui, configurandosi l'art. 2 impugnato come decisione specifica per il sud d'Italia, piuttosto che come norma regolamentare in senso stretto, lo Stato italiano avrebbe dovuto essere consultato per la presentazione delle sue osservazioni. Ciò anche per l'importanza e l'essenzialità dei problemi dell'agricoltura meridionale nel quadro economico nazionale e per gli effetti negativi che la pura e semplice soppressione degli aiuti potrebbe comportare per il settore meridionale.

— Esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere. Si afferma a questo riguardo che nel caso concreto rimane piuttosto incomprensibile lo scopo, soprattutto sotto il profilo temporale e sotto l'aspetto della divaricazione, sempre temporale, tra decisione e quadro di riferimento. D'altro canto, parrebbe sintomatico il fatto che una così evidente anticipazione di decisioni che sarebbero dovute intervenire non prima del 2001 e con riferimento alla situazione di quel momento, potrebbe indebitamente costituire un quadro di riferimento prestabilito ed improprio per un'eventuale manovra sulle quote comunitarie di produzione assegnate a ciascuno Stato membro. Per ultimo, nell'ottica del superamento gradato delle disparità esistenti, prescritto dall'art. 39 del Trattato come finalità tipica della PAC, non si capirebbe come si possa ora presumere che nel 2001 siano superate le disparità strutturali agricole e industriali dell'area sud d'Italia, fermo restando che le disparità naturali certamente rimarranno per loro stesso carattere.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio, del 24 aprile 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti nel settore dello zucchero utilizzati nella industria chimica (GU L 110 del 17.5.1995, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2613/97 del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che autorizza il Portogallo a concedere aiuti ai produttori di barbabietole da zucchero e che sopprime ogni tipo di aiuto nazionale a decorrere dalla campagna 2001/2002 (GU L 353 del 24.12.1997, pag. 3).

**Ricorso della Sadam Zuccherifici Divisione della Seci, Sadam Castiglionesse SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA, Società Fondiaria Industriale Romagnola Sfir SpA contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 5 marzo 1998**

(Causa T-39/98)

(98/C 137/41)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 5 marzo 1998, la Sadam Zuccherifici Divisione della Seci, la Sadam Castiglionesse SpA, la Sadam Abruzzo SpA, il Zuccherificio del Molise SpA, la Società Fondiaria Industriale Romagnola Sfir SpA, con gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Gualtiero Pittalis e Giancarlo Fanzini, del foro di Teramo, Bologna e Forlì Cesena, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Arsène Kronshagen, 22, rue Marie Adélaïde, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2613/97 del 15 dicembre 1997;
- condannare la parte soccombente alle spese di difesa.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-38/98 ANB ed alter/Consiglio <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.

**Ricorso del signor Giuliano Pagliarani contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 marzo 1998**

(Causa T-40/98)

(98/C 137/42)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 marzo 1998 il signor Giuliano Pagliarani, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Mario Spandre, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Pierre Thielen, 21, rue de Nassau, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») in quanto, in occasione della nomina come agente temporaneo, il ricorrente è stato inquadrato nel grado B 3, terzo scatto;

- annullare la decisione dell'APN dell'8/12/97, che respinge il reclamo amministrativo del ricorrente presentato in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, in quanto essa non prende in considerazione un'esperienza professionale certificata;

- condannare la convenuta a versare la somma di 2 130 849 BEF;

- condannare la convenuta al pagamento degli interessi giudiziari, per i quali il ricorrente chiede di applicare il tasso annuale dell'8%, a partire dal 13 maggio 1993 fino alla data della sentenza che sarà pronunciata;

- condannare la convenuta in ogni caso a tutte le spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, assunto il 13 maggio 1993 come agente temporaneo, impugna la decisione del suo inquadramento adducendo un'errata applicazione degli artt. 31 e 32 dello Statuto. A suo avviso, l'APN non ha tenuto conto della sua esperienza professionale complessiva di 24 anni e 1 mese, né al momento dell'assunzione, né nella decisione di rigetto del ricorso amministrativo. Inoltre, l'APN non ha tenuto conto della formazione universitaria e dell'esperienza professionale specifica nel settore navale che il ricorrente ha potuto offrire in seno alla DG XIV.

In secondo luogo, il ricorrente adduce la violazione dell'art. 7 dello Statuto e della parità di trattamento fra dipendenti poiché egli ricopriva funzioni di livello più elevato rispetto al suo grado, e lavorava con colleghi inquadrati nel grado B 1, primo scatto.

Infine, l'APN è venuta meno al suo dovere di sollecitudine e di legittimo affidamento nei confronti del ricorrente, adoperandosi solo per l'interesse del servizio, senza considerare quello dell'interessato.

**Ricorso del governo delle Antille olandesi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 marzo 1998**

(Causa T-41/98)

(98/C 137/43)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 9 marzo 1998 il governo delle Antille olandesi, rappresentato dagli avv.ti P.V.F. Bos e M.M. Slotboom, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento della Commissione 12 dicembre 1997, n. 2494, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006, originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97 <sup>(1)</sup>;
- condannare la Commissione alle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli nella causa T-32/98 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 13.12.1997, pag. 17.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

**Ricorso di Maria Paola Sabbatucci contro il Parlamento europeo, proposto il 9 marzo 1998**

(Causa T-42/98)

(98/C 137/44)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 9 marzo 1998, la sig.ra Maria Paola Sabbatucci, con gli avvocati Alberto Dal Ferro e Andrea Cevese, del foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio Morresi Law Office, avenue des Nerviens, 67, Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la comunicazione del 27 gennaio 1998 del collegio degli scrutatori e la risposta del medesimo collegio del 17 febbraio 1998, nella misura in cui le stesse escludono la ricorrente dagli eletti al Comitato del personale;
- porre le spese del presente ricorso a carico del convenuto.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, funzionario di categoria B del Parlamento europeo, si oppone alla sua esclusione dagli eletti al Comitato del personale della convenuta. Viene ricordato a questo riguardo che essa si è presentata come candidata nella lista n. 5 alle elezioni tenutesi in secondo turno nel gennaio 1998 ed avrebbe ottenuto il maggior numero di voti della lista. Secondo i dati comunicati dal collegio degli scrutatori, a seguito dell'attribuzione dei seggi in base al numero di voti individuali, la condizione, tra le altre, di composizione del comitato prevista nella lettera b) dell'art. 17, comma 5, del regolamento elettorale del Parlamento, riguardante la dovuta presenza di un certo numero di membri in servizio a Bruxelles, non era soddisfatta. È così che la ricorrente è stata sostituita dal rappresentante di Bruxelles non eletto che aveva il maggior numero di voti della lista 5.

La ricorrente sottolinea che come risultato di questo modo d'interpretare l'art. 17 del regolamento elettorale la lista 5 si è trovata ad avere fra i propri eletti soltanto rappresentanti di Bruxelles, essendo stata pure esclusa dagli eletti la candidata che aveva avuto il maggior numero di voti individuali. La ricorrente ritiene che tale risultato finale sia paradossale e giuridicamente aberrante. Tale risultato sarebbe in marcato contrasto con la regola fondamentale che presiede qualunque tipo di scrutinio democratico e cioè che in assoluto e, nell'ordine, vincano e siano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In sostegno delle sue pretese la ricorrente sostiene che le decisioni impugnate devono essere annullate:

- per violazione degli artt. 6, 17 e 18 del regolamento elettorale;
  - in subordine, per violazione da parte del suddetto regolamento delle disposizioni dell'allegato II dello Statuto del personale;
- e
- per violazione del principio comune a tutti gli Stati membri in materia di diritto elettorale, secondo cui il primo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non può non risultare eletto.

Si afferma in particolare che una lettura dell'art. 17, comma 5, punto b), quale quella effettuata dal Collegio degli scrutatori, contraddica il criterio di ripartizione proporzionale dei seggi proclamato dall'art. 17 primo e secondo comma dello stesso regolamento. Orbene, qualora si ritenesse che l'unica interpretazione possibile dell'art. 17 del regolamento elettorale sia quella ripresa nelle decisioni impugnate, si fa anche valere come tale disposizione e quella dell'art. 6, quarto comma, sono in contrasto con l'allegato II allo Statuto dei funzionari. In effetti, l'assenza in questo allegato di qualsiasi riferimento all'obbligo di assicurare una rappresentanza al personale di una determinata sede in caso di comitato unico significa, ad avviso della ricorrente, che tale rappresentanza, ove garantita dal regolamento elettorale, debba essere stabilita con criteri tali da non sconvolgere le preferenze espresse dagli elettori con il proprio voto.

**Ricorso della Acerinox SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 marzo 1998**

(Causa T-48/98)

(98/C 137/45)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 13 marzo 1998, la Acerinox SA, rappresentata dagli avv.ti Alexandre Vandencastele e Denis Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10 rue Mathias Hardt, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 21 gennaio 1998 nell'affare IV/35.814 («elemento legante») nella parte in cui è ad essa rivolta,
- in subordine, ridurre sostanzialmente l'ammenda inflittale,
- e
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Con l'impugnata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente, una società spagnola di diritto pubblico, operante nel settore degli acciai inossidabili, insieme ad altre società che producono detti prodotti, ha violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA accordandosi insieme nel dicembre 1993 per modificare e applicare di concerto i valori di riferimento delle formule di calcolo degli elementi leganti, una pratica che, secondo quanto affermato dalla Commissione, ha come scopo e conseguenza la restrizione e la distorsione della concorrenza nel mercato comune.

I motivi e i principali argomenti sono, in linea di massima, gli stessi di quelli di cui alle cause T-45/98, Krupp Thyssen Nirosta GmbH, T-47/98, Acciai Speciali Terni, e T-49/98, ALZ N.V., relative ad altre società che formano il detto cartello <sup>(1)</sup>.

La ricorrente afferma inoltre di non aver preso parte a nessun accordo o pratica concertata secondo l'accezione dell'art. 65 del Trattato CECA. Qualora dovesse ritenersi che la ricorrente abbia partecipato a siffatti accordi o pratiche concertate, la violazione può al massimo essere considerata come sporadica e passeggera e non della durata affermata dalla Commissione. Infine, l'ammenda inflitta alla ricorrente è in ogni caso sproporzionata e discriminatoria.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

#### **Ricorso della ALZ NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 1998**

(Causa T-49/98)

(98/C 137/46)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Il 16 marzo 1998 la ALZ NV, con sede in Genk (Belgio), rappresentata dall'avv. B. van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, Rue Goethe 11, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 21 gennaio 1998, C(1998)68 def., relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA (sovrapprezzo di lega), nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, concedere una riduzione dell'ammenda;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Un certo numero di produttori di acciaio inossidabile applica da qualche tempo un prezzo maggiorato comune, conosciuto sotto il nome di «sovrapprezzo di lega». Tale supplemento di prezzo viene calcolato sulla base del prezzo di listino degli elementi della lega.

Nella sua decisione 21 gennaio 1998, la Commissione afferma che esiste a questo riguardo un accordo tra produttori. Il cartello limiterebbe in notevole misura la concorrenza, dato che le imprese interessate rappresentano il 90% della produzione dell'acciaio inossidabile. A parere della Commissione accordi di tal genere costituiscono una violazione dell'art. 65 del trattato CECA.

La ricorrente contesta la decisione della Commissione sostenendo che:

- anche senza un accordo tutti i produttori avrebbero adottato misure idonee ad adeguare i prezzi alla situazione economica;
- la Commissione sopravvaluta le ripercussioni del sovrapprezzo di lega e non tiene conto della situazione di ciascuna delle imprese interessate singolarmente;
- la Commissione infligge alle imprese interessate ammende equiparabili, senza tener conto delle notevoli differenze tra le imprese quanto a dimensioni;
- la Commissione ha leso i diritti della difesa.

#### **Ricorso del signor Lars Bo Rasmussen contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 marzo 1998**

(Causa T-50/98)

(98/C 137/47)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 20 marzo 1998 il signor Lars Bo Rasmussen, residente in Dalheim (Lussemburgo), con l'avv. Carlo Revoldini, del foro di Lussemburgo, 180, route de Longwy, ha presentato dinanzi al Tribunale delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di non promuovere l'interessato al grado A 4 nell'ambito della rosa di promozioni previste per il 1997;
- annullare la decisione della Commissione di promuovere le 118 persone scelte nell'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione al grado A 4, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 999 del 12.8.1997, sui crediti di gestione, promozione al grado A 4 nel 1997;
- annullare, in quanto necessario, la decisione della Commissione 8 gennaio 1998 che respinge esplicita-

mente il reclamo del ricorrente n. R634/97 del 28 agosto 1997, registrato nella segreteria generale il 3 settembre 1997;

- condannare la convenuta a risarcire il danno morale subito dal ricorrente, valutato in 500 000 LUF o ad un importo diverso stabilito dal Tribunale secondo equità;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli già invocati nella causa T-234/97 <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU C 7 del 10.1.1998, pag. 20.